**Segnalazione delegato ADUSBEF**

Avv. Elisabetta FRENI - ADUSBEF CATANIA – avv.freni@gmail.com – www.adusbefsicilia.it

**Autorità**

Tribunale di Siracusa, I sez. Civ., Giudice dott. Sebastiano Cassaniti, Ordinanza del 17/04/2015 - RG n. 5919/2014 .

 **Massima in generale**

Con l’Ordinanza del 17/04/2015 il Giudice Dott. Cassaniti del Tribunale di Siracusa, adito ex art. 702 bis c.p.c. per ottenere la condanna della banca segnalante al risarcimento dei danni cagionati dalla illegittima segnalazione del nominativo del cliente alla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia, già accertata con precedente sentenza passata in giudicato, si è occupato del problema della qualificazione del danno e della sua quantificazione.

Ha ritenuto che l’ illegittima segnalazione di una posizione in sofferenza presso la centrale rischi della banca d’Italia costituisce fatto generatore di responsabilità extracontrattuale in capo alla Banca segnalante, da risarcirsi nelle due componenti di lucro cessante e danno emergente subiti dal danneggiato in quanto conseguenza immediata e diretta del fatto illecito.

Ha inoltre chiarito, aderendo ad un orientamento giurisprudenziale consolidato, che in tale ipotesi va risarcito ex art.2059 c.c. anche il danno non patrimoniale da lesione dell’immagine sociale della persona che si vede ingiustamente inserita nel cartello dei cittadini insolventi, specificando che tale danno ha natura reale e che il danneggiato non ha l’onere di fornire la prova della sua esistenza.

In tale prospettiva la decisione si segnala perché si inserisce nel filone giurisprudenziale che da ultimo si è affermato, e, richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. n.12626/2010) ha ritenuto ammissibile il ricorso alla liquidazione del danno con criteri equitativi, riprendendo il criterio dedotto dal ricorrente in seno al ricorso ex art. 702 bis, già utilizzato in caso analogo dal Tribunale di Nola con sentenza n. 1256 del 24.4.2013, corrispondente ad 1/1000 della somma per cui è stata fatta la segnalazione, per ogni giorno in cui essa è stata illegittimamente mantenuta.

Riferimenti normativi:

Art. 2043 c.c.;art. 2056 c.c.; art. 1223 c.c.; art. 1226 c.c.; art. 1227 c.c.;

art. 2059;

 **SINGOLE MASSIME**

**6. Centrale Rischi.**

**6.2 Centrale di Banca d’Italia.**

L’illegittima segnalazione alla centrale rischi della Banca d’Italia costituisce fatto generatore di responsabilità extracontrattuale sicchè il danneggiante è tenuto al risarcimento del danno ai sensi degli artt.2056,1223,1226 e 1227 c.c. dovendosi reintegrare il danno emergente e il lucro cessante subiti da dal danneggiato in quanto siano conseguenza immediata e diretta del fatto illecito.

Deve essere risarcito ex art. 2059 c.c. il danno da lesione dell’immagine sociale della persona che si vede ingiustamente inserita nel cartello dei cittadini insolventi, frutto dell’indebito trattamento dei dati personali percepibili dai soggetti abilitati ad accedere al sistema informativo. Tale lesione costituisce un danno reale che deve essere rilasciato senza necessità per il danneggiato di fornire la prova della sua esistenza.

E’ corretto, il ricorso alla liquidazione del danno con criteri equitativi, ammissibile qualora l’attività istruttoria svolta non consenta di dare certezza alla misura del danno stesso, come avviene quando, essendone certa l’esistenza, risulti impossibile o estremamente difficoltoso provare la precisa entità del pregiudizio economico subito (Cass. n. 12626/ 2010).

Dovendo procedere in via equitativa alla quantificazione del pregiudizio, può essere parzialmente condiviso l’applicazione del criterio corrispondente ad 1/1000 della somma per cui è stata fatta la segnalazione, per ogni giorno in cui la segnalazione è stata mantenuta.

TRIBUNALE DI SIRACUSA

 Prima Sezione Civile

Il Giudice designato, dott. Luca Sebastiano Cassaniti, esaminati gli atti e sciogliendo la riserva assunta, ha emesso la seguente

ORDINANZA

Nel procedimento iscritto al n. 5919/2014 R.G., promosso da:

M. C., col patrocinio dell’avv. Elisabetta Freni;

Contro:

Banca XXXX, col patrocinio del XXX;

rilevato che,

* Con ricorso ex art. 702 bis cpc M. C. ha chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale e non patrimoniale cagionato dalla illegittima segnalazione del suo nominativo alla centrale rischi della Banca d’Italia; ha dedotto che la segnalazione (la cui illegittimità è stata dichiarata dal tribunale di Siracusa con sentenza passata in giudicato) ha comportato la riduzione del suo reddito e l’impossibilità di fare ricorso al credito, perdendo altresì ogni possibilità di continuare ad esercitare la professione di promotore finanziario;
* Costituitasi ritualmente in giudizio, Banca XXX ha rilevato l’inammissibilità del ricorso proposto ex art. 702 bis cpc e ha contestato i fatti posti a fondamento della domanda, deducendo che non sussiste il nesso causale tra il pregiudizio allegato dall’attore e la segnalazione alla centrale di rischi da parte della convenuta in quanto il nominativo del M. è stato segnalato anche da altri istituti di credito e che, in ogni caso, il mancato ricorso al credito non impedisce l’esercizio della professione di promotore finanziario;

ritenuto che,

* In rito, non deve procedersi ex art. 702 ter c. 3 cpc, atteso che le difese delle parti non richiedono un’istruzione non sommaria avuto riguardo alla prospettazione offerta dalla parte ricorrente e alle contestazioni della banca convenuta;
* L’illegittima segnalazione di una posizione in sofferenza presso la centrale rischi della Banca d’Italia da parte di un istituto di credito costituisce fatto generatore di responsabilità extracontrattuale sicché il danneggiante è tenuto il risarcimento del danno ai sensi degli artt. 2056, 1223, 1226, e 1227 c.c., dovendosi reintegrare il danno emergente e il lucro cessante subiti da dal danneggiato in quanto siano conseguenza immediata e diretta del fatto illecito; inoltre, in tale ipotesi, va risarcito ex art. 2059 c.c. il danno da lesione dell’immagine sociale della persona che si vede ingiustamente inserita nel cartello dei cittadini insolventi, frutto dell’indebito trattamento dei dati personali percepibili dai soggetti abilitati ad accedere al sistema informativo. Tale lesione costituisce un danno reale che deve essere rilasciato senza necessità per il danneggiato di fornire la prova della sua esistenza. E’ corretto,pertanto, il ricorso alla liquidazione del danno con criteri equitativi, ammissibile qualora l’attività istruttoria svolta non consenta di dare certezza alla misura del danno stesso, come avviene quando, essendone certa l’esistenza, risulti impossibile o estremamente difficoltoso provare la precisa entità del pregiudizio economico subito (Cass. n. 12626/ 2010);……………………………………………………………
* quanto al danno non patrimoniale, precisato che secondo la richiamata giurisprudenza il ricorso al criterio equitativo di risarcimento riguarda la prova del danno relativamente all’esatto ammontare del quantum, la domanda è fondata avendo il ricorrente dimostrato l’illegittimità della segnalazione e di non aver potuto far ricorso al credito ( i rifiuti degli istituti di credito documentati dal ricorrente sono tutti antecedenti alla cancellazione della segnalazione e relativi ai periodi in cui vi era unicamente la segnalazione comunicata da Banca X) e dovendosi prescindere, per tale ristoro, dalla concreta incidenza nell’attività professionale del M. per tale impossibilità;
* Dovendo procedere in via equitativa alla quantificazione del pregiudizio, può essere parzialmente condiviso il criterio dedotto dal ricorrente corrispondente ad 1/1000 della somma per cui è stata fatta la segnalazione, per ogni giorno in cui la segnalazione è stata mantenuta;…… pertanto la parte resistente va condannata al pagamento della somma di € X, oltre ad interessi legali sulla somma via via rivalutata con decorrenza dalla cancellazione della segnalazione fino al soddisfo;
* …..

P.T.M.

Disattesa ogni contraria istanza o eccezione, in parziale accoglimento della domanda avanzata da M. C., condanna Banca X al pagamento della somma di € X in favore del ricorrente; compensa per metà le spese di lite e condanna la parte resistente al pagamento della rimanente parte che liquida in € X per compenso professionale, € X per spese vive, oltre spese generali (15 %), IVA e CP come per legge.

Siracusa, 16/04/2015 Il Giudice

 Dr. Sebastiano Cassaniti